



TRIBUNALE DI LANCIANO

\* \* \*

GIUDICE DELEGATO: DOTT. MASSIMO CANOSA  
PROCEDIMENTO: N. 128/2018

\* \* \*

ATTESTAZIONE  
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
EX ART.9. COMMA 2 E ART. 7 COMMA I LEGGE 27.01.2012 N. 3

Professionista incaricato  
Dott. Alessandro Rogoli  
Ordine dei Dottori Commercialisti di Lanciano - n. 224/A  
Registro dei revisori contabili - n. 166227  
Via le Cappuccini n. 32/A  
66034 Lanciano  
Tel. e fax 0872 711247  
E-mail: [ale-rog@libero.it](mailto:ale-rog@libero.it)  
p.e.c.: [alessandro.rogoli@pec.it](mailto:alessandro.rogoli@pec.it)

# Sommario

## PREMESSA

1. OGGETTO DELLA RELAZIONE
2. SINTESI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
3. VERIFICA DELLA VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA
  - 3.1 DETTAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E DILIGENZA IMPIEGATA
  - 3.2 GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE
4. GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' E SOSTENIBILITA' DEL PIANO COME PROPOSTO
5. CONCLUSIONI



## PREMESSA

Il sottoscritto dott. Alessandro Rogoli, nato a Lanciano (CH) il 12 agosto 1961, con studio professionale in Lanciano, viale Cappuccini 32/A iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano n. 224 Sezione A ed al Registro dei Revisori Legali, al numero 166227, in possesso dei requisiti di cui all' art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, premesso che la legge 27 gennaio 2012 n. 3 consente al debitore di presentare al tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i

composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell' art. 7, comma 1, L.3/2012 ed ha depositato in data 14/12/18 presso l'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, denominato "Associazione OCC Commercialisti Associati", iscritto al n. 39 del registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014 in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dello stesso D.M., domanda per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento; con provvedimento in data 17 dicembre 2018 il referente dell'OCC dott. Luca Pelagatti ha nominato lo scrivente dott. Alessandro Rogoli quale professionista con funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento, il quale ha accettato l'incarico conferitogli; espone la seguente



### RELAZIONE DELL'ESPERTO L. 27.01.2012 N. 3

#### 1. OGGETTO DELLA RELAZIONE

L'art. 9 della L. 3/2012 richiede che alla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovra indebitamento debba essere allegata, tra l'altro, l'attestazione sulla fattibilità del piano depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore. Ne consegue che ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 comma 2, 7 comma 1, 15 comma 6, della Legge 3/2012 la seguente relazione debba contenere il giudizio sulla completezza e attendibilità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati; il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto; con riferimento ai creditori assistiti da privilegio derivante da ipoteche su immobili, l'attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisca comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione.

#### 2. SINTESI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI


Come da proposta di accordo sottoscritta e presentata dal debitore ed allegata in copia alla presente, le obbligazioni assunte dalla sig.ra \_\_\_\_\_ ammontano a complessivi Euro 139.910,69 di cui Euro 139.687,80 per debiti chirografari ed Euro 222,89 per debiti privilegiati. La proposta di accordo prevede la corresponsione di n. 60 rate mensili di importo pari ad € 500,00 cadauna per un ammontare complessivo pari ad Euro 30.000. Così come indicato nella proposta, al fine di rendere meno onerosa la procedura, il versamento ai creditori delle relative quote di competenza per ogni singola rata avverrà semestralmente.

In particolare, la proposta di accordo del debitore precedente prevede il pagamento dei creditori con le seguenti modalità:

- pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- pagamento parziale di tutti gli altri creditori chirografari per un importo pari al 17,38% circa del dovuto.

### 3. VERIFICA DELLA VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA E NEI DOCUMENTI ALLEGATI

Nell'espletamento del proprio incarico il sottoscritto Gestore della Crisi ha fatto riferimento alla documentazione allegata alla proposta di accordo nonché alla ulteriore documentazione, di seguito elencata, messa a disposizione del debitore proponente ed acquisita tramite accesso all'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi, ed alle altre banche dati pubbliche di cui all'art. 15 comma 10 della Legge 3/2012.



#### 3.1 DETTAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

La consultazione delle predette banche dati pubbliche, ha permesso di identificare e riscontrare la consistenza delle obbligazioni attualmente a carico della sig.ra Piccoli Leontina, quantificata in via prudenziale come segue:

CREDITORE	ACCERTATO
ATER LANCIANO	€ 1.770,00
BPER CREDIT MANAGEMENT	€ 18.212,34
FUTURO SPA	€ 13.078,17
SIENA NPL	€ 68.956,95
SOGET	€ 452,44
DANUBIO SRL	€ 8.970,42
BANCA JFIS	€ 17.609,26
EUROPA FACTOR SPA	€ 937,01
AGENZIA RISCOSSIONE	€ 9.924,10

L'ammontare delle obbligazioni contratte dal debitore istante è dunque pari, allo stato, a complessivi Euro 139.910,69, ed i creditori risultano suddivisi nelle seguenti categorie e ordine di ripartizione:


- creditori chirografari Euro 139.687,80
- creditori privilegiati Euro 222,89

Il piano prevede inoltre la somma di Euro 5.500,00 quali spese di procedura, compensi per Organismo di composizione della crisi e compensi per advisor e legale.

Nella proposta di accordo per la composizione della crisi da sovra indebitamento viene sottolineato il "rapporto di causalità" o, meglio, di diretta e unica consequenzialità tra il sovra indebitamento del ricorrente e l'improvvisa impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte. Infatti, dalle dichiarazioni della sig.ra

risulta che quest'ultima, dipendente presso azienda privata con unica fonte reddituale gli emolumenti mensili, aveva contratto mutuo ipotecario per acquisto immobile, doveva occuparsi delle esigenze del figlio disabile, nonché provvedere ai suoi studi universitari e aveva dovuto affrontare il matrimonio della figlia. Nel frattempo era stata messa in cassa integrazione. Pertanto, per far fronte alle obbligazioni assunte, ha cominciato ad indebitarsi con banche e istituti finanziari contraendo prestiti personali e utilizzando carte di credito. Non potendo più far fronte agli impegni presi, l'immobile è stato venduto con procedura esecutiva e il ricavato dalla vendita non è stato sufficiente per pagare i debiti contratti. Pertanto, il debitore si è venuto a trovare in una situazione di sovra indebitamento.

Si può ragionevolmente sostenere che, nel complesso, l'indebitamento della sig.ra è avvenuto non al fine di godere in proprio di utilità o per proprio benessere, bensì per far fronte alle normali esigenze familiari: il mantenimento della famiglia, gli studi universitari del figlio e il matrimonio della figlia.



### 3.2 GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Si fornisce l'elenco della documentazione depositata a corredo della domanda nonché gli ulteriori documenti messi a disposizione dal debitore proponente e quelli acquisiti dal sottoscritto Gestore della Crisi:

- elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni posseduti;
- dichiarazione di atti dispositivi nell'ultimo quinquennio;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco spese correnti necessarie per il sostentamento proprio e della famiglia;
- certificato stato di famiglia;
- estratto Centrale rischi Banca d'Italia al 31.05.2019;
- estratto di ruolo Agenzia Riscossione;
- estratto di ruolo Soget;

- situazione debitoria banca Ifis;
- situazione debitoria Ater;
- situazione debitoria Siena NPL;
- situazione debitoria Danubio srl;
- situazione debitoria BPER Credit management

Il sottoscritto Gestore della Crisi ha esaminato tutta la documentazione che si ritiene completa e attendibile ed ha verificato la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6, della Legge 3/2012.

#### 4. GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' E SOSTENIBILITA' DEL PIANO COME PROPOSTO

Le fasi previste dalla proposta di accordo descritta al paragrafo 2) sono le seguenti:

Le entrate attese indicate nella proposta di accordo promanano esclusivamente dallo stipendio percepito come lavoratore dipendente, attualmente in forza presso la società

Pertanto, mensilmente, dallo stipendio erogato dal datore di lavoro, si provvederà a trattenere una somma pari ad Euro 500,00 per un numero complessivo di 60 mensilità, da destinarsi al pagamento dei creditori così come risultante dalla proposta del debitore.

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, riscontrata la sostanziale rispondenza dei dati contenuti nella proposta, la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, il sottoscritto Gestore della crisi ritiene che la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovra indebitamento presentata dalla sig.ra \_\_\_\_\_ pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile. Inoltre, visto che già ci sono pignoramenti in atto, considerato che l'unico patrimonio di cui può disporre il debitore è costituito dallo stipendio mensile, si può ritenere che la procedura liquidatoria sicuramente non è migliorativa rispetto all'accordo proposto.

#### 5. CONCLUSIONI

Il fine della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo circa la probabilità di realizzazione della proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, giudizio basato sugli strumenti della tecnica professionale. Il tutto al fine di verificare la ragionevolezza, ovvero razionalità-fattibilità, dell'accordo e di giudicarne la probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, premesso tutto quanto sopra, il sottoscritto Gestore della crisi da sovraindebitamento vista la domanda presentata dalla sig.ra \_\_\_\_\_ per la composizione della

crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, I comma, L. 3/2012; verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi e attendibili;

**ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 L. 27.01.2012 n. 3, la fattibilità della proposta di accordo che, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

In fede.

Lanciano, 28 Ottobre 2019

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. P. P.' or similar, positioned to the right of the date.A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.